

# C O M U N E di PRAY

PROVINCIA di BIELLA

## PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

### SEZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

#### SOTTOSEZIONE 3.3 – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024/2026

#### RELAZIONE DEL RESPONSABILE

#### DEL SERVIZIO ECONOMICO -FINANZIARIO

Si richiamano, al riguardo, le seguenti disposizioni normative:

A) L'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 1651, il quale stabilisce che:

*1. "Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.*

*2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, **le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale**, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.*

*3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, **ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati** e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.*

4. ....Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali".

B) Il decreto 8 maggio 2018 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", il quale fornisce le seguenti indicazioni:

"Secondo la nuova formulazione dell'articolo 6, e' necessaria una coerenza tra il piano triennale dei fabbisogni e l'organizzazione degli uffici, da formalizzare con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti. La centralità del PTFP, quale strumento strategico per individuare le esigenze di personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, è di tutta evidenza. Il PTFP diventa lo strumento programmatico, modulabile e flessibile, per le esigenze di reclutamento e di gestione delle risorse umane necessarie all'organizzazione. **"La dotazione organica è un valore finanziario". "Si sostanzia in una "dotazione" di spesa potenziale"**.

C) L'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, che al punto 8.4 stabilisce che:

"Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale, il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:

a) alle entrate.....;

b) alle spese con particolare riferimento.....alla spesa corrente, con specifico rilievo .....**alla programmazione del fabbisogno di personale.....**;

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:  
.....f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

D) L'art. 1, comma 557, della Legge n. 296/2006, il quale recita "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali";

E) L'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006, il quale prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *"in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione"*;

F) L'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, il quale stabilisce che *"Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"* (pertanto, il riferimento è al valore medio del triennio 2011-2013).

G) L'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della L. n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012), il quale ha introdotto l'obbligo dall'1/1/2012 di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere.

H) L'art. 33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che *"A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ..."*;

I) Il DPCM del 17/03/2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020), avente ad oggetto *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*, previsto dal summenzionato art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019, con cui sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica, le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano

al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;

L) La Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell'art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020), la quale stabilisce che:

- con riferimento al solo anno 2020, possono esser fatte salve le predette procedure purché siano state effettuate entro il 20 aprile le comunicazioni obbligatorie ex art. 34-bis e successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei piani triennali del fabbisogno e loro eventuali aggiornamenti secondo la normativa vigente nsiano state operate le relative prenotazioni nelle scritture contabili;

- la maggiore spesa di personale rispetto ai valori soglia (per le procedure già attivate) è consentita solo per l'anno 2020;

- a decorrere dal 2021 i comuni che si collocano nella fascia intermedia (sulla base dei dati 2020) anche a seguito della maggiore spesa assumono - come parametro soglia a cui fare riferimento nell'anno successivo per valutare la propria capacità assunzionale - il rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiore spesa del 2020;

- i comuni che si collocano sopra la soglia superiore, nel 2021 devono conseguire un rapporto fra spesa di personale ed entrate correnti non superiore a quello registrato nel 2020 calcolato senza tener conto della predetta maggiorazione spesa del 2020.

Ciò premesso, si valuta anzitutto che **la consistenza di personale, presente nell'organizzazione dell'Ente, è tale da non presentare situazioni di personale in esubero e/o in soprannumero**, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., tenendo conto degli obiettivi da raggiungere in termini di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini.

Proprio in considerazione della necessità di raggiungere detti obiettivi, è stata predisposto **il Piano triennale dei fabbisogni di personale 2023/2024/2025**, approvato con deliberazione G.C. n. 74 del 14/11/2023.

### **Dimostrazione del rispetto della capacità assunzionale**

- il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della l. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del d.l. 90/2014, è pari a € 541.007,17

ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 562.635,90	€ 546.622,18	€ 513.763,42	€ 541.007,17;

- la spesa per il personale in ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 è inferiore al detto valore medio del triennio 2011/2013, come emerge dagli allegati prospetti A) e B);

- la capacità assunzionale dell'ente viene così determinata:

**Valore soglia (ex tabella 1 DM 17/3/2020) 27,60% (abitanti da 2.000 a 2.999).**

Le grandezze per la determinazione di valore soglia sono le seguenti:

a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 D.Lgs. 267/2000, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed **al netto dell'IRAP**, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

b) entrate correnti: media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.

La circolare attuativa del 13/05/2020 precisa che per «entrate correnti» si intende la media degli accertamenti di competenza riferiti ai primi tre titoli delle entrate, relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerati al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata, da intendersi rispetto alle tre annualità che concorrono alla media; deve essere, altresì, evidenziato che il FCDE è quello stanziato nel bilancio di previsione, eventualmente assestato, con riferimento alla parte corrente del bilancio stesso.

Nel caso dei comuni che hanno optato per l'applicazione della tariffa rifiuti corrispettiva e hanno in conseguenza attribuito al gestore l'entrata da Tari corrispettiva e la relativa spesa, la predetta entrata da Tari va contabilizzata tra le entrate correnti, al netto del FCDE di parte corrente, ai fini della determinazione del valore soglia.

**Dati desunti dalla deliberazione G.C. n. 74 del 14/11/2023 con cui si approvava il piano dei fabbisogni del personale e relativo calcolo capacità' assunzionale anni 2023/2024/2025:**

**Media entrate accertate 2020, 2021 e 2022 (come dai rispettivi consuntivi) € 1.851.409,96.**

**FCDE 2022 (come da bilancio assestato 2022) € 23.059,61.**

**Media entrate correnti accertate nel triennio, al netto del FCDE 2022 (ex art. 2 comma 1 lett. b) D.M. 17.3.2020), € 1.828.347,35.**

**- dividendo € 362.309,23 (spesa personale impegnata nel 2022, al netto dell'IRAP, come previsto dal DM) per € 1.828.347,35 (media delle entrate correnti accertate nel triennio 2020, 2021 e 2022, al netto del FCDE 2022) si ottiene la percentuale soglia del 19,82% del Comune di Pray, che è perciò ente virtuoso (19,82% < 27,60%);**

**- moltiplicando € 1.828.347,35 (media delle entrate correnti accertate nel triennio 2020, 2021 e 2022, al netto del FCDE 2022) x 27,60% (valore soglia ex DM 17.3.2020) si ottiene la massima spesa consentita per il personale, che è pari ad € 504.623,87;**

- la spesa di personale impegnata nel 2022 (€ 362.309,23), (al netto dell'IRAP, della quota ricevuta quale rimborso convenzione di segretario comunale e della quota pagata ai dipendenti quali

miglioramenti contrattuali 2019-2021), può essere incrementata, complessivamente, negli anni 2023, 2024 e 2025, di **€ 142.314,64** (€ 504.623,87 - € 362.309,23). Il Comune, in quanto Ente virtuoso ai sensi dell'art 33 c. 2 DL 34/2019, potrà utilizzare nel 2023 l'incremento del 29% della spesa di personale 2018 e nel 2024 l'incremento del 30% della spesa di personale 2018. Tali importi, infatti, sommati alla spesa del personale 2022, ed utilizzati integralmente, NON supererebbero, in valore assoluto, la spesa massima di €. 504.623,87;

- l'ente, tuttavia, NON intende utilizzare integralmente la predetta capacità assunzionale nel corso del triennio 2023/2025 poiché l'uscita dell'unità di Operatore Esperto (a seguito richiesta di reintegro nel Comune di provenienza a decorrere dal 19/02/2024) sarà coperta da personale di pari categoria per l'Area di Operatore Esperto mentre per l'Agente di Polizia Municipale che a decorrere dal 01/07/2023 (ultimo giorno lavorativo 30/06/2023) aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie in quanto vincitore di concorso pubblico presso il Comune di Cossato e che lo stesso Agente, ai sensi dell'art. 25 comma 10 CCNL vigente, ha successivamente richiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Pray a far data dal 01/11/2023, giusta determina del Responsabile Ufficio Personale n. 210 del 23/10/2023, NON comportano per l'ente incremento della spesa del personale prevista per tali annualità.

- i presupposti di legittimità per eventuali assunzioni di personale sono:

- piano triennale dei fabbisogni del personale;
- ricognizione annuale delle eccedenze di personale e situazioni di soprannumero;
- adozione piani triennali azioni positive;
- adozione del piano della performance/PEG
- rispetto vincoli in materia di spesa di personale (art. 1, comma 557 e 562 della L. 296/2006);
- rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato;
- adempimenti BDAP;
- certificazione dei crediti PCC;
- assenza deficitarietà, dissesto e predissesto;

- per gli anni 2025 e 2026 non sono previste ulteriori assunzioni;

**- la spesa complessiva di personale presunta (al netto dell'IRAP), per gli anni 2024/2025/2026 risulta la seguente:**

<b>Anno</b>	<b>Importo - €.</b>
<b>2024</b>	<b>461.697,15</b>
<b>2025</b>	<b>461.697,15</b>
<b>2026</b>	<b>461.697,15</b>

**- le sopra dette spese per il 2024/2026 sono altresì contenute entro la percentuale massima consentita dall'art. 5 del DM 17.3.2020 per fascia comune (+ 30% per il 2024 e successivi) rispetto alla spesa del personale (al netto dell'IRAP) registrata nel 2018 (che era pari ad € 409.806,87).**

Il piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 rispetta:

- 1) le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PA – come definite dal Ministro della pubblica amministrazione;
- 2) il limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006, come modificato dall'art. 3, comma 5 bis del D.L. 90/2014, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 (ancorchè la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del DM 17.3.2020 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della L. 296/2006);
- 3) le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2023/2025, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, come sopra dimostrato.
- 4) l'equilibrio pluriennale del bilancio (come si evince dall'unito prospetto), conforme all'allegato n. 9 – bilancio di previsione), asseverato dall'organo di revisione con proprio parere.

Si precisa che la nuova figura in Area Operatori esperti, che verrà assunta in data 19/02/2024, era già stata prevista nella redazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con deliberazione C.C. N.41 in data 18/12/2023 e nella nota di aggiornamento al DUP 2024/2026 approvata con deliberazione C.C. N.37 in data 18/12/2023.

L'Agente di Polizia Municipale a decorrere dal 01/07/2023, (ultimo giorno lavorativo 30/06/2023) aveva rassegnato le proprie dimissioni volontarie in quanto vincitore di concorso pubblico presso il Comune di Cossato e che il predetto Agente, ai sensi dell'art. 25 comma 10 CCNL vigente, ha successivamente richiesto la ricostituzione del rapporto di lavoro presso il Comune di Pray a far data dal 01/11/2023, giusta determina del Responsabile Ufficio Personale n. 210 del 23/10/2023, NON comporta variazioni nella spesa del personale 2024/2025.

Dette assunzioni erano già state inserite anche nel calcolo della capacità assunzionale 2023/2025 approvata con deliberazione G.C. N.74 in data 14/11/2023

Si rileva infine, che il Comune di Pray con deliberazione G.C. N.67 del 27/10/2022 ha ceduto propri spazi assunzionali in favore dell'Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale per l'importo di € 11.303,49, riservandosi un margine assunzionale pari ad € 31.623,23 come risulta dalla tabella sotto riportata:

Descrizione	Importo (€)
(A) Spesa di personale effettivamente prevista anno 2024 (esclusa IRAP)	461.697,15
(B) Cessione spazi assunzionali delibera GC n. 67 del 27/10/2022	11.303,49
(C) Valore soglia per la spesa (Art. 4 DM 17/03/2020)	504.623,87
(D) Margine assunzionale 2024	31.623,23

**Si allega tabella/pianta organica del personale e prospetto equilibri di bilancio**

## PIANTA ORGANICA PERSONALE

**2024**

AREA	Numero unità	Stipendio tabellare
Area dei funzionari ed elevata qualificazione ex D7	2	36.313,00
Area degli istruttori - ex C6	2	26.874,00
Area degli istruttori - ex C2	1	23.856,00
Area degli istruttori - ex C1	2	23.318,00
Area operatori esperti-ex B3	2	21.879,00

**2025**

AREA	Numero unità	Stipendio tabellare
Area dei funzionari ed elevata qualificazione ex D7	2	36.313,00
Area degli istruttori - ex C6	2	26.874,00
Area degli istruttori - ex C2	1	23.856,00
Area degli istruttori - ex C1	2	23.318,00
Area operatori esperti-ex B3	2	21.879,00

**2026**

AREA	Numero unità	Stipendio tabellare
Area dei funzionari ed elevata qualificazione ex D7	2	36.313,00
Area degli istruttori - ex C6	2	26.874,00
Area degli istruttori - ex C2	1	23.856,00
Area degli istruttori - ex C1	2	23.318,00
Area operatori esperti-ex B3	2	21.879,00

## ***Equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa***

<b><i>Equilibrio Economico-Finanziario</i></b>		<b><i>Anno 2024</i></b>	<b><i>Anno 2025</i></b>	<b><i>Anno 2026</i></b>
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		400.000,00		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.776.842,07	1.765.900,00	1.765.900,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.695.104,07	1.703.792,06	1.702.097,63
<i>di cui:</i>				
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>		0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		40.542,96	40.542,96	40.542,96
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	81.738,00	62.107,94	63.802,37

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)</b>		0,00	0,00	0,00
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>				
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>				
<b>O=G+H+I-L+M</b>		0,00	0,00	0,00
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	351.000,00	1.000,00	1.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	351.000,00	1.000,00	1.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00

<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>				
<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>				
<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>		0,00	0,00	0,00

La verifica della quadratura delle Previsioni di Cassa, viene qui di seguito riportata:

<b>Quadratura Cassa</b>		
Fondo di Cassa	(+)	400.000,00
Entrata	(+)	5.530.880,77
Spesa	(-)	5.546.144,15
<b>Differenza</b>	<b>=</b>	<b>384.736,62</b>

Pray, 31/01/2024

***IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO***

- ***FUSARO RAG. PATRIZIA*** -

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del DLgs 82/2005 s.m.i e norme  
collegate e sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa.